



COMUNE DI SENISE



Ord. n. 1212 Del

9 DIC. 2021

Prot. 8185 DEL

9 DIC. 2021

OGGETTO: FIERA DI SANTA LUCIA – DOMENICA 12 DICEMBRE 2021

IL SINDACO

CONSIDERATO che domenica 12 dicembre 2021 si svolgerà la tradizionale Fiera di Santa Lucia
ACCERTATO che non vi sono nel territorio comunale altre aree idonee allo svolgimento della Fiera;

RITENUTO che la tradizionale Fiera non va' interrotta anche per la importanza economica che tale manifestazione ha assunto nel corso degli anni;

CONSIDERATA l'attuale emergenza epidemiologica da Covid 19 e le vigenti disposizioni di legge in materia;

ORDINA

Che la Fiera di Santa Lucia del 12 dicembre 2021 si svolga nella zona industriale - C.da Pianizzi - Senise, secondo le disposizioni previste dal Piano Operativo redatto dal Tecnico incaricato.

L'accesso alla fiera, sia da parte degli ambulanti che degli avventori, sarà consentito soltanto ai soggetti che indossano dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) ed in possesso della certificazione verde, per la quale saranno effettuati controlli a campione.

Gli ambulanti hanno l'obbligo di rispettare tutte le misure normative previste per la loro categoria in relazione all'emergenza Covid 19.

Ai sensi dell'art. 7 del Cds, la chiusura al traffico veicolare nel tratto dell'area industriale C.da Pianizzi – Senise, interessato dalla fiera, per tutti i tipi di veicoli, ad eccezione di quelli di emergenza e soccorso, per la giornata di domenica 12 dicembre 2021, dalle ore 07,00 alle ore 14,00 L'accesso alla zona della Fiera sarà consentito solo ai veicoli dei commercianti titolari di posteggio.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della osservanza della presente Ordinanza L'ufficio tecnico comunale è incaricato, su indicazioni del Comando di Polizia Locale, della predisposizione della segnaletica, della numerazione dei posteggi nonché di far provvedere alla pulizia dell'area nel pomeriggio del 12 dicembre 2021.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a cessata esigenza, salvo eventuali nuove e successive disposizioni;

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 25/3/2020, n. 19 individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.

INFORMA

Che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



Il Sindaco

Dott. Giuseppe Castronuovo